



ACCORDO CONTRATTUALE PER L'EROGAZIONE DI

PRESTAZIONI FISIOTERAPICHE – ANNO 2018

L'anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno VENTICINQUE del mese di

Ottobre..... nella sede legale provvisoria dell'Azienda USL

Umbria n. 2 di Terni, Viale Donato Bramante n. 37

TRA

Il Dr. Imolo Fiaschini, nato a Narni (TR) il 22.02.1956 che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome per conto e nell'interesse dell'Azienda USL Umbria 2, di seguito nel presente atto chiamata semplicemente Azienda, Cod. Fisc. e Partita IVA 01499590550, che rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale

E

Il Sig. Ernesto Lausi, Cod. Fisc. LSA RST 70S28 L117U, nato a Terni il 28.11.1970, residente a Terni, Strada di Piedimonte n. 135, in qualità di Legale Rappresentante del **Centro di Fisiokinesiterapia Lausi E. & C. s.a.s.** con sede legale in Terni, Via G. Leopardi n. 8/A, Partita IVA 01271350553, di seguito nel presente atto chiamato semplicemente Presidio

PREMESSO


- Che il D. L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 8 bis punto 1, prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali ed uniformi di assistenza di cui all'art.1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies;



- Che con D.P.C.M. 12.01.2017 *"Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"*, pubblicato in G.U. n. 65 del 18/03/2017, sono stati approvati i nuovi LEA che comportano l'abrogazione delle disposizioni contenute nel previgente D.P.C.M. 29.11.2001;

- Che l'art. 64 del D.P.C.M. 12.01.2017 *"Norme finali e transitorie"* prevede tempistiche specifiche per l'entrata in vigore delle disposizioni in materia di assistenza specialistica; in particolare, subordina l'applicabilità degli artt. 15 e 16 e relativi allegati, all'entrata in vigore del D.M. con cui saranno definite le tariffe massime delle prestazioni stesse e conseguentemente abrogati il previgente nomenclatore tariffario nazionale ed il D.M. 09.12.2015 concernente le indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale;

- Che, in attesa dell'applicabilità del D.P.C.M. 12.01.2017, si da atto che le D.G.R. n.292 del 13.03.2002 e n.893 del 03.07.2002, per il recepimento del D.P.C.M. 29/11/2001 *"Definizione dei livelli essenziali di assistenza"*, nell'escludere l'erogazione a carico del S.S.R. delle prestazioni fisioterapiche, di cui all'allegato 2A-punto f, prevedono unicamente l'erogazione delle prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale di cui all'allegato 2B-punto c (comprese, quindi, anche la riabilitazione logopedica e la ginnastica respiratoria), anche presso i centri privati e stabiliscono indicazioni metodologiche per l'appropriatezza delle prescrizioni e per le priorità di presa in carico, al fine dello svolgimento di un progetto riabilitativo (semplice o complesso) personalizzato da redigere a cura dei medici competenti in materia per la fruizione delle prestazioni di che



trattasi;

- Che la Regione Umbria, con Determinazione Dirigenziale n. 3003 del 29.03.2017, ha rinnovato l'accreditamento istituzionale senza prescrizioni, ai sensi dell'art. 4 – comma 4 del regolamento regionale n. 3/2002, al Centro di Fisiokinesiterapia Lausi E. & C. s.a.s. per l'attività di Ambulatorio di Fisiokinesiterapia, di cui alla D.D. n. 8555 del 14/11/2013.


L'accreditamento istituzionale ha validità triennale dalla data del provvedimento di rilascio e non può essere rinnovato tacitamente;

- Che la Regione Umbria con specifiche Linee guida annuali ha delegato le Aziende alla definizione degli accordi con le strutture che erogano prestazioni sanitarie regolate da tariffari regionali secondo gli indirizzi ed i criteri stabiliti nel medesimo provvedimento.

- Che con D.G.R. n. 857 del 24/07/2017 *"Linee guida per la stipula degli accordi contrattuali tra le strutture erogatrici pubbliche e tra le Aziende USL e le strutture private che intrattengono rapporti con il Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2017"*, la Regione Umbria ha stabilito, tra l'altro, al punto 8) del deliberato *"..di prevedere, anche per le strutture private con le quali le Aziende Sanitarie stipulano contratti per l'erogazione di prestazioni di assistenza specialistica, il libero accesso dei cittadini umbri nelle strutture del territorio regionale, nel rispetto dei limiti finanziari previsti dalle vigenti normative e con le modalità previste ai precedenti punti n 4) e 5)."*.

- Che ai fini dell'attuazione di quanto sopra riportato sono stati richiesti specifici chiarimenti alla Regione Umbria;

- Che in attesa della definizione degli aspetti da chiarire a livello regionale l'accesso alle prestazioni fisioterapiche resta riservato, come per l'anno



2017, ai soli residenti nell'ambito territoriale aziendale, come stabilito nella delibera del Direttore Generale n. 1004 del 29/06/2018, stabilendo, altresì, che ogni modifica conseguente all'attuazione della D.G.R. n. 857 del 24/07/2017 verrà recepita ed inserita nel presente accordo tramite scambio di corrispondenza;

- Che sono stati acquisiti agli atti sia il DURC rilasciato dall'INPS che la Certificazione di regolarità contributiva ENPAM di cui all'art.1, comma 39 della L. n. 243/2004.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue in conformità ai sopra richiamati criteri:

ART. 1

Quanto sopra riportato costituisce parte integrante del presente accordo contrattuale.

ART. 2 – OGGETTO

L'Azienda con il presente atto si avvale del Centro di Fisiokinesiterapia Lausi E. & C. s.a.s., di seguito indicato come Presidio, per l'erogazione

esclusivamente a favore degli assistiti residenti nel territorio aziendale, delle prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale di cui alle voci del tariffario approvato con DGR n. 911 del 5 agosto 2011, come aggiornato con DGR n. 1698 del 29.12.2011 e s.m. e i., non escluse dai LEA.

Le prestazioni fisioterapiche oggetto del presente accordo, di cui alle voci del tariffario regionale vigente, in attesa dell'applicabilità del D.P.C.M. 12.01.2017, sono specificate nel D.P.C.M. 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", allegato 2B-punto c, ed i piani assistenziali nella





D.G.R. n.893 del 03.07.2002.

Per l'erogazione delle prestazioni fisioterapiche a favore degli assicurati INAIL, viene previsto un percorso dedicato in adesione a quanto stabilito nel Protocollo d'intesa tra Regione Umbria ed INAIL Umbria, di cui alla DGR n. 458 del 26/04/2016, sottoscritto in data 25.05.2016 per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e relativa convenzione attuativa sottoscritta il 27.05.2016.

ART. 3 – AUTORIZZAZIONI ED ACCREDITAMENTI

Si da preliminarmente atto che al Centro Lausi è stato rinnovato l'accREDITAMENTO istituzionale con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3003 del 29.03.2017, ai sensi dell'art. 8-quater del D.Lgs. 502/92 per le attività indicate in premessa.

Inoltre il Presidio dichiara di essere autorizzato alla erogazione delle prestazioni in oggetto e si impegna a comunicare ogni e qualsiasi variazione concernente l'autorizzazione medesima e/o l'accREDITAMENTO.

Nel caso in cui l'accREDITAMENTO dovesse venire a scadenza senza il prescritto rinnovo nei termini previsti, l'Azienda procederà all'interruzione della presente convenzione.

Il Presidio si impegna ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente atto presso le proprie strutture, a ciò debitamente autorizzate dalla Regione Umbria, con personale qualificato nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiali di consumo. In particolare il Presidio precisa che il Responsabile delle attività, al quale compete la responsabilità della regolare esecuzione



delle prestazioni effettuate ai pazienti è il Dott. Riccardo Capaldi, specialista in Odontostomatologia.

ART. 4 – VOLUME DELLE PRESTAZIONI

In esecuzione delle indicazioni fornite dalla Regione Umbria in recepimento delle direttive emanate dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la contabilizzazione del costo relativo alle prestazioni rese da strutture erogatrici private deve essere effettuata al netto del ticket riscosso dal Presidio privato medesimo mentre, per la definizione/monitoraggio del volume finanziario massimo di attività (Global Budget) deve essere considerato il valore al lordo del ticket.

Pertanto, in considerazione del fabbisogno rappresentato dall'Azienda, il tetto di spesa per l'anno 2018 viene determinato in € 23.320,57 al netto dei ticket per le prestazioni fisioterapiche di cui al precedente art. 2, in favore dei residenti nel territorio aziendale.

Il tetto di spesa per l'anno 2018 è definito nel rispetto della normativa sulla spending review, di cui all'art. 15, comma 14, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in L. 7 agosto 2012 n. 135 e all'art.9 quater, comma 7 del D.L. 19 giugno 2015 n.78, convertito in L. 6 agosto 2015 n.125, come integrata dalla successiva Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015 – art. 1 comma 574.

Il volume finanziario massimo (Global Budget), invece, considerati i ticket riscossi dalla Struttura nell'anno 2017 e le disposizioni del Tavolo di verifica degli adempimenti sopra rappresentate, si stima essere pari ad € 24.568,52.

A chiusura dell'anno 2018 l'Azienda si riserva il diritto di rideterminare il

volume finanziario massimo (Global Budget) in considerazione dell'effettivo andamento del ticket nel corrente anno.

Nel tetto di spesa stabilito rientrano anche le prestazioni di riabilitazione incluse nei LEA, di cui al D.P.C.M. 29/11/2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", allegato 2B, eventualmente erogate in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici assicurati INAIL, di cui alla convenzione sottoscritta tra Regione Umbria ed INAIL in data 27/05/2016.

Il Presidio si impegna a comunicare tempestivamente all'Azienda l'avvenuta sottoscrizione della convenzione eventualmente stipulata con l'INAIL Umbria.

Il volume sopra indicato e le prestazioni erogabili potranno essere modificati in presenza di diverse disposizioni nazionali e/o regionali, ovvero di variate esigenze aziendali in materia di offerta di servizi sanitari e prestazioni di specialistica ambulatoriale, che verranno recepite ed inserite nel presente accordo contrattuale tramite scambio di corrispondenza.

Il budget 2018 viene ripartito in dodici mensilità; tuttavia è prevista la possibilità di superamento del budget mensile in presenza di esigenze assistenziali eccedenti o per necessità di abbattimento dei tempi di attesa; in tali casi il monitoraggio va comunque effettuato nei mesi successivi dell'anno per garantire il rispetto del budget complessivo stabilito per il 2018. Qualora, invece, in un mese vengano erogate prestazioni per un volume inferiore, sarà possibile il recupero, nei mesi successivi, del tetto mensile non utilizzato.

ART. 5 – TARIFFE

Le prestazioni erogate ai residenti nel territorio aziendale (comprese quelle



eventualmente rese ai sensi della convenzione con l'INAIL) vengono compensate secondo le previsioni del tariffario vigente, di cui alla D.G.R. Umbria n. 1698 del 29.12.2011 e s.m. e i., avente ad oggetto "Aggiornamento nomenclatore tariffario regionale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui alla DGR n. 911 del 5 agosto 2011".

Sugli importi indicati per le prestazioni fisioterapiche vengono applicati **gli abbattimenti del 2%** previsti dalla Legge finanziaria 2007, art.1 comma 796 lett. o, L. n.296 del 27.12.2006.

Le quote di compartecipazione previste a carico dei cittadini che fruiscono delle prestazioni (ticket relativo alle prestazioni erogate e ticket aggiuntivo - quota ricetta in base alle fasce di reddito) vengono rimosse esclusivamente presso il Presidio e vengono trattenute dalla stessa Struttura a titolo di anticipazione sul pagamento dovuto dall'Azienda.

ART. 6 – ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 2, fatto salvo quanto previsto per gli assicurati INAIL, è subordinato alla richiesta redatta dallo specialista fisiatra, o altro specialista competente in Riabilitazione, del SSR il quale redige un progetto riabilitativo e prescrive sul modulario unico del S.S.N. "prescrizione" le relative prestazioni fisioterapiche.

L'Azienda riconosce al Presidio esclusivamente le prestazioni prescritte nel rispetto delle modalità sopra indicate.

Il Presidio si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto del progetto riabilitativo, provvedendo alla relativa registrazione, presso la



propria sede, mediante collegamento telematico con il Centro Unificato di

Prenotazione dell'Azienda.

Il Presidio si impegna, altresì, a garantire l'erogazione delle prestazioni nel rispetto dei tempi di esecuzione indicati dal DM 22 luglio 1996 e successivi aggiornamenti.

Al fine di diminuire l'impatto della disabilità della popolazione residente nel territorio dell'Azienda, si dovrebbe tendere a privilegiare i primi trattamenti rispetto alla continuità delle cure per poter aumentare il numero di persone trattate. Per tale motivo si stabilisce che nel corso dell'anno **ogni utente possa usufruire, per la stessa patologia, solo di due cicli di terapia di dieci sedute ciascuno.**

E', comunque, prevista la possibilità di proseguire le prestazioni fisioterapiche fino al raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto riabilitativo, sulla base di rivalutazione ed autorizzazione per iscritto da parte dello specialista prescrittore inviante.

Per l'accesso al secondo ciclo di terapia è necessaria la valutazione dell'utente da parte dello specialista fisiatra o altro specialista competente in Riabilitazione.

L'accesso alla visita di controllo al termine del primo ciclo di terapia riabilitativa (visita di controllo post 1° ciclo) viene garantita da un percorso aziendale, tramite agenda dedicata, che prevede la prenotazione di tale visita, da parte dello specialista fisiatra o altro specialista competente in Riabilitazione, contestualmente al primo accesso.

Lo specialista competente, in corso di visita di controllo, verificato l'esito del primo ciclo, qualora ne ravvisi la necessità, provvede ad autorizzare per



iscritto le ulteriori prestazioni fisioterapiche sul progetto riabilitativo già redatto, ovvero, qualora valuti la necessità di modificare le prestazioni, per la patologia già trattata, provvede a redigere un nuovo progetto riabilitativo; in entrambi i casi lo specialista fisiatra, o altro specialista competente in Riabilitazione, provvede poi a prescrivere le relative prestazioni fisioterapiche sul modulario unico del S.S.N. "prescrizione".

A favore degli assicurati INAIL viene previsto un percorso dedicato in adesione a quanto stabilito nella convenzione sottoscritta il 27/05/2016 tra Regione Umbria ed INAIL Umbria, nonché alla conseguente convenzione stipulata tra INAIL ed il Presidio; il riconoscimento in favore del Presidio delle prestazioni LEA effettuate nell'ambito di un progetto riabilitativo, per i soli assicurati INAIL, può comprendere anche la visita fisiatrica richiesta con le modalità stabilite nella convenzione vigente, sempre nei limiti del budget riconosciuto alla Struttura. La registrazione a CUP della visita fisiatrica per gli assicurati INAIL viene effettuata dal Presidio come accettazione nella stanza "Visite solo per INAIL".

Per i soli assicurati INAIL, l'accesso ad un secondo ciclo di prestazioni fisioterapiche, sulla base delle istruzioni operative fornite dallo stesso Istituto, non richiede l'effettuazione di una nuova visita fisiatrica.

Le prestazioni dovranno essere effettuate con massima sollecitudine e comunque non oltre i tempi di attesa di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 664 del 04.10.2016 "*Piano attuativo Aziendale per il contenimento delle liste di attesa - Evoluzione anno 2016*" ed alla D.G.R. Umbria n.498 del 09.05.2016 "*Aggiornamento ed integrazione del Piano straordinario per il contenimento delle liste di attesa per le prestazioni di*

specialistica ambulatoriale (DGR 1009 del 04.08.2014). Obiettivi per il biennio 2016-2018", superati i quali, i compensi non potranno più essere corrisposti.

Il Presidio si impegna ad adottare sistemi di registrazione delle prestazioni erogate a ciascun paziente e, attraverso la procedura CUP, ad alimentare il tracciato record flusso di mobilità C.

Il Presidio contraente si impegna, inoltre, a rilasciare gratuitamente agli utenti le attestazioni documentanti le prestazioni effettuate ed i relativi periodi.

Il Presidio curerà di verificare che la prescrizione sia redatta nei termini previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, segnalando all'Ufficio di Piano – Ambito operativo "Programmazione e gestione amministrativa con la gestione della mobilità sanitaria, flussi informativi e di governo", competente per la gestione dell'accordo contrattuale, eventuali anomalie. In caso di mancata segnalazione le prestazioni irregolari non saranno corrisposte. In ogni caso l'Azienda si riserva, in sede di liquidazione, di rettificare eventuali anomalie che si riscontrassero nell'applicazione della normativa dei ticket e delle relative esenzioni.

ART. 7 – PERSONALE

Il personale medico e non medico che opera nel Presidio per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, è riportato nell'elenco dell'organico del personale, già acquisito dall'Azienda. Accanto a ciascun nominativo viene indicata la posizione funzionale, i titoli professionali posseduti, il rapporto contrattuale e l'orario settimanalmente svolto. Il Responsabile delle attività, al quale compete la responsabilità della regolare



esecuzione delle prestazioni effettuate ai pazienti è il Dott. Riccardo Capaldi,
specialista in Odontostomatologia.

Le sostituzioni di dipendenti possono essere effettuate esclusivamente con
personale di qualifica uguale o equipollente. E' fatto comunque obbligo al
Presidio di comunicare a questa Azienda, entro 48 ore, qualsiasi variazione
del personale in servizio anche se temporanea.


ART. 8 – INCOMPATIBILITA' E LIMITI

Il rapporto di lavoro dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario
Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con la titolarità o con la
compartecipazione alle quote di imprese che possono configurare conflitti di
interessi con lo stesso.

I vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro
convenzionale con le Aziende U.S.L., degli appartenenti alle categorie
mediche (medicina generale - pediatria di libera scelta, specialistica
ambulatoriale interna) prevedono l'incompatibilità con l'attività nelle strutture
convenzionate o accreditate. Il Presidio, ai sensi dell'art.1 comma 19

L.23.12.96 n.662, deve documentare lo stato del proprio organico con il
quale ha la capacità di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel
rispetto delle incompatibilità previste dalla normativa vigente, comprese
quelle stabilite dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.vo n. 165/2001 per il
personale posto in quiescenza dall'Azienda negli ultimi 3 anni, precisando
che i contratti sottoscritti in violazione di tale comma sono nulli.

Il Presidio si impegna a non utilizzare personale incompatibile e provvede a
verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione scritta
resa dai soggetti comunque operanti nel Presidio dalla quale risulta la





situazione lavorativa degli stessi. Della verifica è stata data comunicazione all'Azienda. In ogni caso, nella struttura sede del Presidio o comunque in altre strutture allo stesso riconducibili non possono operare a qualsiasi titolo i soggetti di cui al comma 1. Il Presidio dichiara altresì di rispettare le previsioni dei contratti nazionali collettivi di lavoro dei propri dipendenti. L'Azienda si riserva la possibilità di effettuare le eventuali opportune verifiche circa la sussistenza dei requisiti attestati nel presente accordo dal Presidio ed in particolare in ordine alla posizione del personale operante nella medesima struttura, tramite apposito Nucleo Ispettivo dell'Azienda stessa.

ART. 9 – LIQUIDAZIONI COMPETENZE

I pagamenti delle prestazioni riconoscibili, al netto dei ticket, sono effettuati entro 60 gg dalla data di ricevimento delle fatture emesse dalla Struttura separatamente per i residenti di ciascuno dei sei distretti aziendali, salvo conguaglio attivo o passivo negli ulteriori 60 gg ove esistano problemi connessi all'applicazione del tariffario alle singole prestazioni, o della normativa relativa alla partecipazione alla spesa da parte degli assistiti.

Ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55, nelle fatture deve essere inserito obbligatoriamente il Codice Univoco dell'Ufficio destinatario di fatturazione elettronica Y0BN4H.

In riferimento alle singole fatture devono essere trasmesse le relative impegnative o promemoria cartaceo delle prescrizioni dematerializzate complete di data di esecuzione della prestazione e di sottoscrizione dell'utente per avvenuta prestazione.

La contabilità riferita ad ogni singola fattura, distinta per i residenti di



ciascuno dei sei distretti aziendali, deve essere inviata entro il 15° giorno del mese seguente a quello in cui le prestazioni sono state effettuate e deve indicare i seguenti elementi :

- nr. impegnativa;
- cognome nome e indirizzo dell'utente;
- codice regionale e fiscale dell'utente;
- comune di residenza anagrafica dell'utente;
- data di accettazione;
- tipologia della prestazione effettuata (Codice DM);
- tariffa delle prestazioni effettuate, importo ticket e mini ticket ed importo totale fatturato;
- ulteriori riepiloghi secondo apposite indicazioni dettate dalla stessa Azienda

USL Umbria 2.

In relazione alla gestione del flusso "C", l'Azienda provvede ad effettuare l'estrazione, dalla procedura CUP, delle prestazioni erogate, sulla base del tracciato record stabilito dalla Regione Umbria nel Disciplinare tecnico per la compensazione della mobilità sanitaria.

Il Presidio si impegna ad effettuare regolarmente ed alle scadenze indicate la trasmissione dei dati con le modalità richieste dal Ministero Economia e Finanze relativamente al monitoraggio della spesa sanitaria di cui all'art. 50 – comma 5 del D.L 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in L. n. 326 del 24/11/2003.

Il Presidio deve garantire il rispetto del debito informativo anche per i flussi di governo e per il flusso delle grandi apparecchiature sanitarie di cui al Decreto del Ministero della Salute 22 aprile 2014, così come previsto dalla

normativa di riferimento.

Il Presidio deve garantire il rispetto delle condizioni di erogabilità e delle indicazioni di appropriatezza prescrittiva stabilite dalla normativa vigente.

La mancata o inesatta trasmissione di tutto quanto sopra indicato darà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art.17.

In ordine ai termini di pagamento ed alla misura degli eventuali interessi moratori, si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

ART. 10 – CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ'

Il Presidio riconosce all'Azienda il diritto, senza comunicazioni o adempimenti preliminari, di procedere in qualsiasi momento a verificare la qualità, quantità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, consistenza e presenza del personale e, in genere, l'adempimento di tutte le prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché la idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso il Presidio, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di igiene delle strutture sanitarie e di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro atte a tutelare la salute degli utenti.

ART. 11 – ASSICURAZIONE

Il Presidio si impegna a sollevare l'Azienda da qualunque responsabilità connessa ad eventi dannosi che possano intervenire sia agli utenti che agli operatori durante l'effettuazione delle attività oggetto del presente accordo contrattuale.

A tal fine dichiara di aver stipulato specifica ed adeguata polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori d'opera.

Al riguardo, il Presidio si impegna ad adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 10 della Legge 8 marzo 2017 n. 24.



ART. 12 – CARTA DEI SERVIZI

Il Presidio è obbligato ad adottare ed attuare una propria carta dei servizi sulla base dei principi indicati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Principi sulla erogazione dei servizi pubblici" e dello "Schema generale di riferimento della Carta dei servizi pubblici sanitari" emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 19.05.1995. Di detta carta dei servizi, pubblicata ai sensi dell'art. 32, c. 1, D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", è data adeguata pubblicità agli utenti e inviata copia all' Azienda.

ART. 13 – ORARI DI ATTIVITA'

Il Presidio dichiara di effettuare il seguente orario di attività:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 20.00.

ART. 14 – TUTELA DELL'UTENTE E DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

Il Presidio si impegna a pubblicizzare, dandone adeguata informazione all'utenza ed all'Azienda, come prescritto dalla Carta dei Servizi, gli orari di attività, le condizioni di accesso alle prestazioni e tutte le eventuali modifiche che dovessero intervenire nell'espletamento dell'attività per conto del S.S.N. A tal fine il Presidio deve tenere un apposito punto di informazione e riconoscere il diritto alla tutela dell'utente in rapporto a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e dal vigente Regolamento EU 679/2016 (GDPR).

ART. 15 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI



Il Presidio, in qualità di responsabile esterno del trattamento dei dati provvede ad adeguarsi e a dare attuazione alle disposizioni contenute nel Regolamento EU 679/2016 (GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 GDPR le parti sottoscrivono l'allegato "Addendum per il trattamento dei dati personali", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (All.2).

ART. 16 – SUPPORTI INFORMATICI

Il Presidio si impegna ad adottare i supporti informatici prefissati dalla Regione Umbria e/o da questa Azienda, per la rilevazione della quantità e della qualità delle prestazioni e ad utilizzarli correttamente secondo le direttive stabilite.

ART. 17 – INADEMPIENZE

Nel caso di eventuali inadempienze al presente accordo contrattuale, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto le stesse a mezzo lettera raccomandata A.R./PEC assegnando un termine di 30 giorni per le eventuali controdeduzioni.

L'Azienda, valutate le eventuali controdeduzioni e, comunque, trascorso il termine di 30 giorni dalla ricezione delle contestazioni, può:

- a)-o soprassedere all'applicazione delle sanzioni ove sia dimostrata l'infondatezza delle contestazioni;
- b) - o applicare penalizzazioni economiche sulle tariffe delle prestazioni



relative al mese di competenza (per singole infrazioni 2% del budget mensile);

c) - o ridurre il budget previsto per l'intero periodo contrattuale con effetto sui rimanenti mesi di validità del contratto in misura insindacabile;

d) - o procedere alla risoluzione del contratto ove le inadempienze siano reiterate o ritenute di particolare gravità.

In ogni caso l'accordo contrattuale potrà essere risolto per accertata carenza o per il venir meno dei requisiti di cui alla normativa autorizzativa o di quelli previsti dalle disposizioni legislative di carattere generale individuati dalla normativa nazionale e regionale, in tema di igiene, prevenzione, agibilità dei locali, sicurezza degli impianti o richiesti ai fini del contratto a prestazione e dell'accreditamento definitivo, nonché per l'inosservanza della normativa in tema di incompatibilità del personale, il significativo scostamento – valutato discrezionalmente dall'Azienda – dai criteri di ammissione degli utenti alle prestazioni, riportati all'art.6.

ART. 18 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

FINANZIARI

Il Presidio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m. e i. ed alla Determina della AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.

I pagamenti a favore del Presidio per le prestazioni di cui al presente accordo contrattuale, sono effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato individuato, ai sensi della citata normativa, dal Presidio stesso.

Il mancato utilizzo, per i movimenti finanziari relativi al presente accordo



contrattuale, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente accordo contrattuale.

ART. 19 - CODICE ETICO

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda (reperibile all'indirizzo: <http://www.uslumbria2.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-anticorruzione>) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013, alle previsioni del Patto di integrità (allegato n. 1), che costituisce parte integrante del presente accordo.

Le parti, sempre in relazione alla sopra citata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

ART. 20 – DECORRENZA

La decorrenza del presente contratto è dal 01.01.2018 e la scadenza al 31.12.2018 o anticipata in relazione alla data di scadenza dell'accreditamento istituzionale, salvo rilascio di nuova certificazione da parte dei competenti uffici regionali.

Inoltre, per quanto concerne il tetto di spesa, si ribadisce quanto stabilito nel precedente art. 4.

ART. 21 – COMPETENZE PER LE CONTROVERSIE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Terni.



ART. 22 – REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente accordo contrattuale è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di bollo ed ogni altra eventuale sono poste a carico del Presidio sottoscrittore.

ART. 23 – NORMA FINALE

Il presente accordo contrattuale è suscettibile di modificazioni e/o integrazioni qualora dovessero intervenire ulteriori specifiche disposizioni a livello nazionale e/o regionale in materia, anche in considerazione del rilascio, da parte della Regione Umbria, dell'accreditamento istituzionale ad ulteriori strutture private di fisioterapia, ovvero qualora dovessero ulteriormente variare le esigenze aziendali in materia di offerta di servizi e prestazioni di specialistica ambulatoriale, con conseguente modifica della programmazione dell'Azienda USL Umbria n. 2.

Il presente accordo contrattuale è, inoltre, suscettibile di modificazioni all'esito dei chiarimenti richiesti alla Regione Umbria in merito all'attuazione della D.G.R. n. 857 del 24/07/2017 – punto 8) del deliberato.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Presidio

Per l'Azienda USL Umbria 2

Il Legale Rappresentante

Il Direttore Generale

(Sig. Ernesto Lausi)

(Sig. Imolo Fiaschini)

Il Presidio contraente dichiara di accettare espressamente gli artt. n. 4-5-8-9-11-17-19 ai sensi degli art. 1341 e 1342 Cod. Civ. N.2

Per il Presidio

Il Legale Rappresentante

(Sig. Ernesto Lausi)

PATTO DI INTEGRITA'
TRA
L'AZIENDA USL UMBRIA 2
E
LA STRUTTURA LAUSI E. & C. S.A.S.



LEGATO N. 1

Oggetto: Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda USL Umbria 2 e la Struttura Lausi E. & C. sas per l'erogazione di prestazioni fisioterapiche.

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo contrattuale sottoscritto fra le Parti.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 2 e del contraente di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza, legalità, integrità ed etica nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'esecuzione del contratto.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 2, impiegati ad ogni livello nell'esecuzione e controllo dell'accordo, prendono visione ed accettano il presente patto di integrità, il cui spirito condividono pienamente, dichiarando di essere a conoscenza delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

Il sottoscritto contraente si impegna a segnalare tempestivamente all'Azienda USL Umbria 2 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare la corretta esecuzione del contratto.

Il sottoscritto contraente prende nota e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità comunque accertato dalla USL Umbria n.2, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione definitiva;
- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 2 nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore. La misura dell'8% potrà essere irrogata all'esito dell'apposita istruttoria.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 2 ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data 25/10/2018

Per la Struttura LAUSI E. & C. sas
Il Legale Rappresentante
Sig. Ernesto Lausi

Per l'azienda USL Umbria 2

Il Direttore Generale
Dott. Imbò Fiaschini



ALLEGATO 2

ADDENDUM PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente allegato è parte integrale e sostanziale del contratto per l'erogazione di prestazioni fisioterapiche per l'anno 2018 tra USL Umbria 2, di seguito altresì denominato "titolare" e Centro di Fisiokinesiterapia Lausi E. & C. s.a.s., di seguito altresì denominato "responsabile", definendo gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento in conformità all'art. 28 del Reg. EU 679/2016 (GDPR).

1. La USL Umbria 2 ricorre a Centro di Fisiokinesiterapia Lausi E. & C. s.a.s. in quanto questi presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali detenuti dalla USL Umbria 2 soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. Questo è motivo essenziale del contratto.
2. Il responsabile è autorizzato e si obbliga a trattare i dati personali detenuti dal titolare, limitatamente alle attività strettamente necessarie e connesse all'adempimento del contratto, che ne definisce la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento.
Nella tabella in fondo a questo addendum sono definiti: il tipo di dati personali e le categorie di interessati.
3. Il responsabile tratta i dati personali rispettando le istruzioni documentate fornitegli dal titolare del trattamento.
4. Il responsabile garantisce di affidare il trattamento a sole persone specificamente autorizzate al trattamento dei dati personali che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
5. Il responsabile si obbliga a rispettare ed eventualmente adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative di protezione dei dati personali eventualmente richiestegli dal titolare ai sensi dell'articolo 32 GDPR.
6. Il responsabile si obbliga a non ricorrere a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il responsabile del trattamento si obbliga ad informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
7. Nel caso in cui il responsabile ricorresse a un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento si obbliga, sin da ora, ad imporre, mediante un contratto o un altro atto giuridico, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti in questo addendum, prevedendo, in particolare, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR. Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, Centro di Fisiokinesiterapia Lausi E. & C. s.a.s. conserva nei confronti della USL Umbria 2 l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi di quello.
8. Il responsabile si obbliga ad assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III.
9. Il responsabile, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a propria disposizione, si obbliga ad assistere il titolare:
 - 9.1. nel proteggere adeguatamente i dati personali dei pazienti come prescritto dall'art. 32 GDPR.
 - 9.2. A comunicare al titolare tempestivamente ogni violazione che possa avere impatto sui dati personali, con specifico riferimento a quelli dei pazienti, di cui sia venuto a conoscenza. Tale comunicazione deve essere fatta secondo le istruzioni impartite dal titolare e comunque in tempo utile a rispettare il termine di 72 ore per la notifica all'autorità di controllo.



9.3. Nel compiere la valutazione preliminare d'impatto sulla protezione dei dati inerente ad attività di trattamento che fossero di competenza del responsabile e, qualora occorrente, la consultazione preventiva presso l'Autorità di controllo.

10. Il responsabile, su scelta del titolare del trattamento, si obbliga a cancellare o restituirgli tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento ed a cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

11. Il responsabile si obbliga a mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al GDPR e acconsente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.

12. Il responsabile informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

CATEGORIE DI INTERESSATI	TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI
Pazienti	Dati relativi alla salute

Terni il 25/10/2018

Per il titolare, USL Umbria 2

Il Direttore Generale

(Dr. Imolo Fiaschini)



Il responsabile

Il Legale Rappresentante

(Sig. Ernesto Lausi)